

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI MARITTIMI SULLA RELAZIONE MONTE DI PROCIDA- PROCIDA E
VICEVERSA - ANNO 2025-2026. CIG.....

Presso la sede della Direzione mobilità regionale - Centro Direzionale Is. C/3 -
Napoli, si sono costituiti:

le Parti

• **Regione Campania - Direzione Generale della Mobilità** (C.F. 80011990639)
(nel seguito anche “Regione” o “Ente affidante”), rappresentata
dal....., autorizzato alla sottoscrizione del presente
atto in virtù della carica conferita con DGRC n. 639 del 15.11.2016;

Società....., in qualità di
Amministratore Unico e legale rappresentante della Società, domiciliato per la
carica presso la sede legale della Società, il quale interviene, agisce e stipula
esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della predetta Società;

Premesso che

- a. la Direzione Generale Mobilità, nelle more del procedimento per l'assegnazione
dei servizi minimi di trasporto marittimo di passeggeri in ambito regionale (DGR
n. 337 del 13.06.2023) e in esecuzione alle delibere di Giunta Regionale n. 604
del 28 dicembre 2021, n. 159 del 10 aprile 2024 e n. 540 del 14.10.2024 e, con
avviso pubblicato sul BURC n. 31 del 12 maggio 2025, ha attivato le procedure
per la consultazione del libero mercato di riferimento, al fine di verificare la
sussistenza di un interesse economico degli operatori del settore alla fornitura
dei servizi in marittimi cd. scolastici sulla relazione Monte di Procida - Procida
e viceversa, senza oneri economici a carico della Regione, per il periodo

corrispondente all'anno scolastico 2025-2026 come da calendario scolastico approvato dalla Regione Campania, con DGR n. 292 del 21.05.2025, tutti i giorni, tranne sabato e festivi, salve rimodulazioni, secondo la programmazione e le tariffe di seguito indicate:

- partenza Monte di Procida ore 7:20 - arrivo Procida ore 7:30;
- partenza Procida ore 7:50 – arrivo Monte di Procida ore 8:00;
- partenza Monte di Procida ore 13:10 - arrivo Procida ore 13:40;
- partenza Procida ore 14:30 - arrivo Monte di Procida ore 14:40;
- tariffa ordinaria per corsa singola 4,20 euro;
- tariffa residente per corsa singola 1,50 euro;
- abbonamento mensile pendolari 22,00 euro

b. nei termini stabiliti dal citato Avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse e richieste di autorizzazioni da parte degli operatori economici del settore;

c. con decreto Dirigenziale con DD n.la DG mobilità- Staff 500893, tenuto conto dell'esito negativo della consultazione di mercato, ha:

- stabilito di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50, co 1 lett. e) del d.lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di un Avviso pubblico per manifestazione di interesse aperto a tutti gli operatori, utile a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione relativo all'affidamento per l'esecuzione dei servizi di cui sopra, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo minore, anche in presenza di una sola offerta valida;
- approvato l'avviso esplorativo di indagine di mercato, per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura allegato al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, precisando che l'indagine di mercato sia effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata;

- stabilito che verranno invitati alla successiva fase di negoziazione tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso di manifestazione di interesse che avranno presentato istanza di partecipazione entro il termine previsto;
- incaricato, per le specifiche competenze, l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" per l'indizione di gara per l'affidamento dei Servizi marittimi scolastici- sulla relazione Monte di Procida -Procida e viceversa, per il periodo corrispondente all' anno scolastico 2025-2026, il cui valore contrattuale di appalto, su valutazione dell'Agenzia ACaMIR, è stimato in Euro 134.300,00, oltre iva, mediante procedura di gara individuata in quella di tipo "Negoziata senza bando", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 36/2023, previa pubblicazione di avviso di indagine aperta al mercato, al fine di reperire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo minore anche in presenza di una sola offerta valida;
- stabilito che alla scadenza del contratto e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà dell'Ente procedere alla proroga contrattuale per ulteriori giorni 10, ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice dei Contratti;

- precisato che in considerazione di quanto sopra riportato al punto f), il valore complessivo dell'appalto stimato è corrispondente ad euro 142.200,00;
 - precisato che in considerazione della valenza pubblica dei servizi oggetto di gara, qualora ricorrano le condizioni il committente si avvarrà della facoltà di procedere all'esecuzione d'urgenza del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.lgs. n. 36/2023;
 - approvato il quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di euro 147.980,00, comprensivo dell'importo a base di gara, dell'iva pari ad euro 13.430,00, nonché l'importo del contributo obbligatorio ANAC-pari ad euro 250,00;
 - approvato, altresì, il Capitolato d'appalto e lo Schema di Contratto, in conformità al parere reso dall' ufficio Speciale Avvocatura con nota prot. n. 0342137 del 12.5.2017 in merito ad uno schema di contratto analogo, nonché l'informativa per il trattamento dei dati personali ;
 - disposto la prenotazione dell'impegno della spesa complessiva relativa alla procedura di gara, comprensiva di IVA, nella misura di € 147.730,00 come esplicitato nell'allegato SAP, con imputazione sul capitolo 2309 del Bilancio Regionale, incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, nelle more della procedura di individuazione dell'aggiudicatario per il perfezionamento dell'impegno in forma definitiva;
- d. con lettera di invito del l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti-Grandi Opere ha avviato la PROCEDURA N.con scadenza per la presentazione delle offerte.....;
- e. con decreto Dirigenziale n. l'Ufficio Centrale Acquisti ha preso atto

del verbale del seggio di gara deldal quale si evince che l'offerta migliore della gara per l'affidamento dei servizi marittimi scolastici, gravati da OSP (obblighi di servizio pubblico), sulla relazione Monte di Procida-Procida e viceversa, per l'anno scolastico 2025-2026 è stata presentata dall'operatore economico ";

f. con il medesimo decreto, il citato Ufficio ha approvato la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto,

g. con decreto Dirigenziale n. la DG Mobilità Staff 500893 ha confermato la prenotazione di impegno disposta con decreto capitolo UO2309 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025-2026, incardinato nella Missione 10, Programma 03, Titolo 1, nella misura di euro con imputazione sul capitolo 2309 del Bilancio Regionale;

Dato atto

a. della regolarità della visura camerale Registro delle Imprese di Napoli -

b. della comunicazione antimafia effettuata dall'Ufficio Centrale Acquisti, in;

c. dell'insussistenza dei rischi di interferenze di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9.5.2008 e ss.mm. ii. e che pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a zero.

d. del Documento Unico di regolarità contributiva numero Protocollo;

Le Parti come sopra rappresentate e costituite

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse

1. I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale avente sede in Napoli al Centro Direzionale Isola c/3, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Art. 2 - Norme regolatrici ed interpretazione del contratto

2. L'esecuzione del presente contratto è regolata:
 - dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
 - dal Disciplinare di gara approvato dalla Regione e dall'offerta presentata dalla Società, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
 - dal Codice della Navigazione;
 - dal D. Lgs. n. 36/2023;
 - dalla L.R. n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
 - dal Protocollo di legalità siglato tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, in data 01 agosto 2007, pubblicato sul BURC n. 54 del 15 ottobre 2007, ove applicabile;
 - dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché

delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 “Misure urgenti in materia di sicurezza”;
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della L.13 agosto 2010, n. 136”.

3. L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto.

Art. 3 - Consenso e oggetto.

1. La Regione affida alla Società, che accetta, i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa, per l’anno scolastico 2025-2026 secondo il programma di esercizio e le modalità indicate nel decreto di approvazione del presente Contratto, nel capitolato tecnico e nell’ offerta tecnica presentata.

Art. 4 - Descrizione delle attività

1. I servizi minimi marittimi passeggeri, che la Società si obbliga a prestare in conformità al decreto di approvazione del presente Contratto e all’offerta tecnica presentata con le modalità, itinerari, orari, tariffe prestabilite, sono di seguito indicati:
 - partenza Monte di Procida ore 7:30 - arrivo Procida ore 7:40
 - partenza Procida ore 7:50 – arrivo Monte di Procida ore 8:00;
 - partenza Monte di Procida ore 13:10 - arrivo Procida ore 13:40
 - partenza Procida ore 14:10 - arrivo Monte di Procida ore 14:20.
2. I servizi e le attività devono essere effettuati quotidianamente, secondo il nuovo calendario scolastico 2025/26, approvato con la delibera di Giunta Regionale n. 292 del 21.05.2025 con data di inizio fissata il 15 settembre 2025 e termine il 6 giugno 2026, e, salve rimodulazioni, secondo la diversa articolazione dell’orario, su 5 giorni, deliberata dall’istituzione scolastica interessata, per un totale di giorni complessivi

di lezione, pari a 170 giorni.

3. Il servizio sarà coordinato dalla Regione Campania, Direzione Generale Mobilità.
4. Il servizio oggetto del presente contratto dovrà essere interamente organizzato ed eseguito a cura della Società in ogni sua forma e necessità.

Art. 5 – Durata dell'appalto, opzioni e rinnovi

1. La durata dell'appalto è di 170 giorni decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto o dall'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 17, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023 disposta con DD n.
2. Le attività e i servizi saranno realizzati secondo le cadenze temporali e le periodicità descritte nel citato capitolato tecnico e nell'offerta presentata.
3. Alla scadenza e previa verifica della congruità delle condizioni è facoltà del Contraente procedere alla proroga contrattuale per ulteriori 10 giorni del termine contrattuale, (valore stimato in euro 7.900,00 oltre iva), ai sensi del disposto di cui all'art. 120, comma 10 del Codice dei Contratti n. 36/2023.

Art. 6 – Obblighi della Società.

1. La Società si obbliga a prestare il servizio fornendo capacità organizzativa, forza lavoro, attrezzature, materiali e supporti logistici nel rispetto degli standard industriali riconosciuti, delle normative internazionali, delle leggi e dei regolamenti comunitari, nazionali e locali, mettendo a disposizione un'unità navale come da offerta presentata.
2. La Società, si obbliga, altresì:
 - a. a svolgere i servizi di collegamento marittimo, sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa secondo il programma di esercizio e modalità di cui al decreto di approvazione del presente Contratto, ai contenuti dell'offerta presentata;

b. a garantire, in ogni caso, il rispetto di quanto dichiarato nell'offerta presentata.

3. In particolare, la Società si obbliga:

a. a rispettare, in conformità alla normativa comunitaria, i seguenti obblighi di esercizio: continuità e frequenza, regolarità, puntualità, capacità e idoneità a norma di legge del naviglio, equipaggio della nave, pulizia e igiene a bordo, informazione dell'utenza a terra e a bordo;

b. a rispettare la normativa vigente in tema di sicurezza nella navigazione;

c. a rispettare le seguenti tariffe:

- tariffa ordinaria per corsa singola 4,20 euro;
- tariffa residente per corsa singola 1,50 euro;
- abbonamento mensile pendolari 22,00 euro;

d. a rispettare i contenuti della Carta di Servizio in conformità al -Regolamento regionale del 16/3/2012, n. 3;

e. garantire un servizio di biglietteria telematica tramite un sito internet aziendale (almeno in lingua italiana e inglese), pienamente accessibile e funzionante, in cui riportare le informazioni all'utenza relative ad orari e tariffe e ogni altra comunicazione relativa alla regolarità e puntualità del servizio, con apposito canale telematico per la prenotazione e acquisto online di titoli di viaggio;

f. a consentire all'Amministrazione l'accesso alla nave, ai propri uffici e alla documentazione relativa all'esercizio del Servizio per le ispezioni ritenute opportune e l'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché a consentire un accesso diretto dell'Amministrazione al sistema di monitoraggio aziendale per l'acquisizione dei dati ritenuti utili;

g. a mantenere un sistema di Contabilità Separata e Analitica relativa al Servizio;

h. a trasmettere, con le modalità richieste dagli organi competenti, le rilevazioni

- statistiche sui volumi e caratteri del traffico;
- i. a garantire la piena disponibilità e il mantenimento in efficienza del naviglio indicato nell'offerta;
 - j. a garantire, in caso di indisponibilità della nave normalmente impiegata, dovuta a guasto, avaria o ad altre cause di forza maggiore, ulteriori mezzi nautici che abbiano caratteristiche tecniche simili a quella dell'unità sostituita, comunicando tempestivamente e comunque entro al massimo 24 ore, la temporanea sostituzione;
 - k. a garantire l'impiego di personale di adeguata competenza ed esperienza conseguita nello specifico settore del trasporto marittimo passeggeri regolarmente iscritto nelle corrispondenti matricole;
 - l. ad osservare nell'impiego del personale di bordo, le disposizioni vigenti, nonché ad applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante del Contratto Collettivo nazionale di lavoro di settore e il pieno rispetto delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;
 - m. a mantenere per tutta la durata del servizio un responsabile di esercizio che risponda della regolarità e sicurezza nello svolgimento del servizio e un responsabile della qualità, ai sensi della normativa vigente sulla certificazione della qualità;
 - n. ad esporre gli orari e le tariffe a bordo;
 - o. a trasmettere alla Regione, con cadenza settimanale, i report giornalieri del servizio, debitamente compilati, firmati e timbrati dal Comando di bordo e a richiesta l'estratto del giornale nautico, vistato dalla Capitaneria di Porto.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 91, legge regionale n. 5/2013, la Società si obbliga a trasmettere alla Regione e ad ACaMIR i dati necessari per il monitoraggio qualitativo e quantitativo del servizio.

Art. 8 - Vigilanza e controlli

1. La Regione si riserva il controllo e la sorveglianza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento del servizio, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività delle comunicazioni, avvalendosi a tale scopo del Servizio Ispettivo della Direzione Generale della Mobilità.

Art. 9 – Corrispettivo e pagamento

1. 1. Il corrispettivo per i servizi di collegamento marittimo sulla relazione Monte di Procida – Procida e viceversa per l'intera durata del contratto, è pari oltre iva, come risultante dall'offerta presentata;
2. Il corrispettivo del servizio è comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte degli obblighi di servizio pubblico e delle prescritte agevolazioni tariffarie, nonché di ogni costo, spesa o onere connesso all'espletamento del servizio, inclusi gli obblighi di previdenza, assistenza e sicurezza.
3. L'importo del corrispettivo per l'anno scolastico 2025-2026 è liquidato in tre rate, di pari importo, come di seguito indicato, previa presentazione di fattura elettronica da parte della Società, accompagnata da attestazione di regolare esecuzione del Servizio, per il periodo di riferimento:
 - la prima rata è relativa al periodo dal primo giorno di esercizio al 31 dicembre 2025;
 - la seconda rata è relativa al periodo 1° gennaio – 31 marzo 2026;
 - la terza rata, a conguaglio, è relativa al periodo 1° aprile - 5 giugno 2026.

La liquidazione di ciascuna rata, considerata la natura del presente contratto, verrà effettuata dalla Regione entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura elettronica.

4. Ai fini del pagamento del corrispettivo la Regione Campania procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società, attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove l'Amministrazione non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di protocollo della fattura. Il termine di 60 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione; pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini. La Regione Campania, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

Art. 10 - Cessione del contratto

1. È fatto divieto alla Società di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 36/2023.
2. La cessione dei crediti può essere effettuata dalla Società secondo le prescrizioni e con i limiti di cui al D. Lgs. n.36/2023.

Art. 11- Detrazioni

1. Fermo restando l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo, per il

caso di mancata effettuazione di una o più corse, qualsiasi sia la causa determinante compreso l'eventuale ritardato avvio del servizio non dipendente dalla volontà dell'operatore, alla Società, in fase di liquidazione della rata a conguaglio, verranno detratti i costi relativi al mancato consumo calcolati nella misura 37,36 euro per miglio non percorso.

Art. 12 - Penali

1. Oltre alle penali previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione Campania con la Prefettura di Napoli, il mancato rispetto degli obblighi di servizio di cui appresso comporta l'applicazione delle seguenti penali, salvo che la Società non dimostri che consegua a causa di forza maggiore a sé non imputabile:

- a. qualora non venga effettuata una corsa, la Regione, oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, applicherà alla Società una penale pari a € 37,36 in ragione di ogni miglio non percorso rispetto al programma di esercizio;
- b. qualora non venga garantita la disponibilità del mezzo navale necessario all'espletamento dei servizi programmati, o comunque la nave di riserva, o in caso di mancata comunicazione o non tempestiva (art.6 comma 3 lett i), oltre alla detrazione di cui all'articolo precedente, la Regione applicherà una penale pari a € 3.000,00 (tremila/00) per giorno;
- c. qualora venisse accertata la mancata predisposizione di un sistema di Contabilità Separata e Analitica, la Regione applicherà una penale pari a € 5.000,00 (cinquemila/00);
- d. in caso di mancata trasmissione settimanale dei report giornalieri del servizio e/o degli estratti dei giornali nautici, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo;

- e. in caso di mancata trasmissione delle rilevazioni statistiche sui volumi e caratteri del traffico, la Regione applicherà una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo dalla richiesta;
- f. qualora venisse accertato il mancato rispetto o la mancata esposizione a bordo dell'unità navale impiegata della carta di servizi, la Regione applicherà una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00);
- g. in caso di mancato rispetto del piano tariffario la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00);
- h. nel caso in cui venga accertato che per il mezzo impiegato non vengano rispettati gli standard qualitativi di cui all'offerta tecnica la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni corsa effettuata in difformità;
- i. in caso di mancato rispetto di quanto previsto nel decreto di approvazione del presente Contratto o nell'offerta tecnica di gara, se non espressamente sanzionato nei punti precedenti del presente articolo, la Regione applicherà una penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00).

2. L'applicazione delle penali di cui al precedente comma avverrà previa contestazione scritta da parte della Regione alla Società. La Società dovrà comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie deduzioni alla Regione nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute ammissibili a giudizio della Regione, saranno applicate le penali come sopra indicate.

3. Le penali si applicano attraverso la detrazione delle relative somme dal corrispettivo contrattuale in sede di conguaglio.

Art. 13 - Variazioni al servizio

È in facoltà della Regione di modificare, in relazione ad esigenze tecnico -

programmatiche o di sicurezza, itinerari, orari e/o tariffe, previo idoneo preavviso.

Art. 14 - Risoluzione e Clausola risolutiva espressa

1. Salvo le ipotesi d'inadempimento delle obbligazioni contrattuali e di risoluzione di cui all'art. 1453 del cc, le parti concordano che il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 nelle seguenti ipotesi:

- a. qualora sia intervenuto nei confronti della Società un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 94 del D. Lgs. n. 36/2023;
- b. in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;
- c. qualora l'importo delle penali elevate in un anno solare, per violazione degli obblighi di servizio, nonché, per violazione degli standard qualitativi minimi, sia pari o superiore al 30% dell'importo annuo di compensazione;
- d. inosservanza degli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria scaturenti dalla L. 136/2010;

2. Resta convenuto, altresì, che la risoluzione conseguirà automaticamente a seguito dell'esercizio, da parte Regione, del diritto potestativo di cui al primo comma del presente articolo, con il verificarsi e l'accertamento amministrativo di una delle ipotesi di inadempimento in questo contemplata, previa necessaria comunicazione, indirizzata alla controparte e da trasmettersi a mezzo Posta Elettronica Certificata, della dichiarazione negoziale contenente la volontà di avvalersi della clausola

risolutiva espressa.

Art. 15 - Recesso

1. La Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla Società a mezzo Posta Elettronica Certificata.

2. Dalla data di efficacia del recesso la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

3. In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, nonché un indennizzo pari al 10% del corrispettivo relativo alle residue attività.

4. La Società rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria ed ogni altro compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore o il responsabile tecnico della Società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste della normativa antimafia, la Regione ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. In tale ultima ipotesi, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.

Art. 16 - Cauzione definitiva.

1. La Società, a garanzia degli obblighi ed oneri assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi D. Lgs. n. 36/2023 la cauzione definitiva Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 cod. civ.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e quindi sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

3. Tale cauzione sarà svincolata al termine dell'esecuzione del servizio.

4. La Società dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora la Regione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 l. 136/2010

1. La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. A tal fine, la Società ha comunicato con nota trasmessa via pec in data il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, la Società prende atto del seguente codice identificativo di gara CIG

Art. 18 - Protocollo di legalità

Le parti contraenti dichiarano di essere a conoscenza e di obbligarsi al rispetto di

tutte le norme di cui al Protocollo di Legalità in materia di appalti, siglato tra il Prefetto della Provincia di Napoli e la Regione Campania in persona del Presidente p.t., in data 1° agosto 2007, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1601 del 7 settembre 2007, pubblicato sul B.U.R.C. Del 15.10.2007, n. 54, che qui si intendono integralmente riportati.

Art. 19 - Clausola di manleva

1. La Società terrà esonerata la Regione da ogni responsabilità e da qualunque danno che dovesse derivare, anche a terzi, dall'esecuzione del contratto.

2. Il personale impiegato dalla Società non potrà avanzare alcuna pretesa, per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Art. 20 - Responsabilità e polizza assicurativa

1. Oltre le normali responsabilità e connesse obbligatorie coperture assicurative di cui agli artt. 514 e ss. del Codice della Navigazione, la Società è responsabile di tutti gli eventuali danni cagionati alla Regione, al personale navigante operante a bordo delle unità navali impiegate nel servizio oggetto del presente contratto, ai trasportati, a terzi in genere e ai veicoli trasportati, anche se non imputabili alla responsabilità della Società medesima, comunque derivanti, per causa o nel corso della esecuzione del servizio di trasporto marittimo o nello svolgimento di ogni altra attività con esso direttamente o indirettamente collegata e si obbliga a dotarsi di idonee coperture assicurative al riguardo.

2. La Società assume ogni più ampia responsabilità al riguardo e solleva la Regione, nonché gli Enti proprietari e/o gestori delle strutture ove siano ubicate basi di stazionamento e di approdo delle unità navali, da ogni conseguente azione.

3. Nella copertura assicurativa, che la Società è tenuta a stipulare, devono essere anche compresi i rischi derivanti da operazioni e manovre di sbarco ed imbarco, da

operazioni di manutenzione e approvvigionamento di carburante, ecc. Inoltre, il numero delle persone e dei veicoli cui si riferisce la copertura assicurativa non deve essere inferiore al numero di persone e veicoli trasportabili da ciascuna unità navale impiegata nel servizio, qualunque sia il tipo e per qualsiasi motivo l'esercente la abbia posta in servizio.

4. L'unità navale impiegata motonave dovrà anch'essa essere coperta da idonea assicurazione.

5. Le polizze devono essere cumulabili con altre eventuali coperture assicurative.

6. La Società si obbliga, inoltre, ad assicurare idoneamente il personale comunque posto in servizio, per il caso di morte e/o infortuni che dovessero accadere durante tutto l'arco del servizio di trasporto in oggetto.

Art. 21 - Domicilio della Società

A tutti gli effetti del presente contratto, la Società elegge domicilio presso la sede legale già dichiarata nel presente contratto.

Art. 22 - Autorizzazione al trattamento dati personali

1. La Società autorizza la Regione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., anche in relazione ad eventuali verifiche presso soggetti terzi. A tale fine la Società dichiara di essere a conoscenza delle modalità e delle finalità del trattamento dei dati personali che deriverà dall'esecuzione del presente contratto.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da eventuali responsabilità circa meri errori materiali e/o di compilazione ovvero derivanti da inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, liceità e nell'osservanza delle misure di sicurezza.

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione alla Società della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione di un apposito contratto o di altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Art. 23 – Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania, di cui alla D.G.R. n.612 del 14.11.2024, pubblicata sul sito istituzionale della Regione, nella sezione 21 "Amministrazione Trasparente". La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 24 – Clausola anti pantouflage

1. In relazione alle previsioni di cui all'art. 1, comma 9, lett. e), della L. 190/2012, e dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001, la Società dichiara:

a) che non sussistono relazioni di parentela, affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della

Società e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti della Regione;

b) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo con ex dipendenti della Regione, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della medesima, per il triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro, né di avergli attribuito incarichi a qualsiasi titolo.

2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale clausola sono nulli e comportano il divieto, all'impresa che li ha conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, fatta salva, in ogni caso, la facoltà della Regione di richiedere, ai sensi di legge, il risarcimento di ogni eventuale danno subito.

Art. 25 - Foro competente

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente l'autorità giudiziaria ove la Regione ha la sede legale. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co. 2, cod. proc. civ. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 26 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nell'articolato del presente contratto, si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 27 - Comunicazioni tra Le Parti

Per gli effetti del presente Contratto, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra Regione e la Società si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ai seguenti indirizzi PEC:

1) Regione:

dg.500800@pec.regione.campania.it

Staff.500893@regione.campania.it

2) Società:

Articolo 28 – Registrazione

1. Le parti, nel dichiarare che i servizi dedotti in Contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA, richiedono la registrazione in misura fissa, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

2. Gli adempimenti e gli oneri connessi alla registrazione del presente Contratto restano in capo alla Società, che vi provvederà entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione dello stesso, facendo tenere all' Amministrazione copia della registrazione entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal completamento delle attività connesse.

Napoli,

Per l'Amministrazione _____

Per l'Impresa _____

Ai sensi dell'art. 1341 codice civile si approvano espressamente le clausole di cui agli artt. 6 – 9 -11 - 12 -13 -14 -15 -16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 25.

Napoli,

Per l'Amministrazione _____

Per l'Impresa _____